



CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO

(PROVINCIA DI ASTI)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 4

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore 21.00 nella Sala delle riunioni del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione i seguenti Signori, componenti del Consiglio Comunale.

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Nosenzo Simone	SINDACO	P	
2.	Quaglia Maria Ausilia	CONSIGLIERE	P	
3.	Orsi Denise	CONSIGLIERE		A
4.	Verri Pier Paolo	CONSIGLIERE	P	
5.	Perfumo Domenico Davide	CONSIGLIERE	P	
6.	Cravera Arturo	CONSIGLIERE	P	
7.	Martino Maurizio	CONSIGLIERE	P	
8.	Sileo Tommaso	CONSIGLIERE	P	
9.	Verri Valeria	CONSIGLIERE	P	
10.	Pavone Maurizio	CONSIGLIERE	P	
11.	Forin Andrea	CONSIGLIERE	P	
12.	Artusio Elodi	CONSIGLIERE	P	
13.	Grasso Laura	CONSIGLIERE	P	
14.	Garrone Anna Lisa	CONSIGLIERE	P	
15.	Pavese Laura	CONSIGLIERE	P	
16.	Spedalieri Massimiliano	CONSIGLIERE	P	
17.	Oddone Mauro	CONSIGLIERE	P	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. **Germano Daniele**- il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Martino Maurizio**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO la propria precedente deliberazione n. 4 del 22/04/2022 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento ai sensi dall'articolo 1, commi 5 e 6 della Legge n. 234/2021, a seguito delle modifiche introdotte all'IRPEF conseguenti alla riformulazione dell'articolo 11, comma 1 del TUIR (operata dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della stessa legge), da cui originano nuovi scaglioni di reddito, che sono quattro, ossia:

Da € 0 a € 15.000 euro;

Da € 15.000,01 euro a € 28.000,00 euro;

Da € 28.000,01 euro a € 50.000,00 euro;

Oltre € 50.000 euro

le aliquote per fasce di reddito applicate dal 2013;

DATO ATTO che, in virtù della vigente disciplina dettata dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 360/1998 e con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i Comuni possono disporre:

- la variazione dell'aliquota dell'addizionale nella misura massima dello 0,8 %;
- l'applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO, inoltre, che l'efficacia della deliberazione di variazione dell'aliquota all'addizionale decorre dalla pubblicazione su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'Interno;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come novellato dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011:

- i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 04/04/2023 di approvazione degli schemi di bilancio 2023/2025 che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata a titolo di ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF per il 2023 pari ad Euro 1.085.000,00;

RILEVATO che la base imponibile ultima disponibile riferita all'anno di imposta 2020, come comunicata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, è pari a complessivi euro 138.155.707,00;

RITENUTO pertanto di confermare la soglia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, in € 8.500,00 con la precisazione che, in caso di redditi superiori, l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile;

VALUTATO quanto sopra e ritenuto di applicare le seguenti aliquote per addivenire ad una entrata stimata pari ad € 1.085.000,00:

Da € 0 a € 15.000: ALIQUOTA 0,70%

Da € 15.000,01 euro a € 28.000,00 ALIQUOTA 0,78%

Da € 28.000,01 euro a € 50.000,00 ALIQUOTA: 0,79%
oltre € 50.000 ALIQUOTA 0,80%
Soglia esenzione 8.500,00 euro

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.";

DATO ATTO che l'art 1 comma 775 della legge 29/12/2022 . n 197 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;
- che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente deliberazione;

Sentito l'intervento del Dott. Fragalà Domenico – Responsabile dei servizi finanziari del Comune il cui contenuto integrale è registrato nel verbale digitale della seduta;

Proceduto a votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti	n.	16
Consiglieri votanti	n.	16
Voti a favore	n.	16
Voti contrari	n.	--
Astenuti	n.	--

DELIBERA

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;

2) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

3) di determinare per l'anno 2023 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 con una soglia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a € 8.500,00, con la precisazione che, in caso di redditi superiori, l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile:

SCAGLIONE ALIQUOTA

Da € 0 a € 15.000:	ALIQUOTA 0,70%
Da € 15.000,01 euro a € 28.000,00	ALIQUOTA 0,78%
Da € 28.000,01 euro a € 50.000,00	ALIQUOTA: 0,79%
oltre € 50.000	ALIQUOTA 0,80%

4) di demandare al settore finanziario” la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate nell'art. 15- bis, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e dalla Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2/DF del 22/11/2019; 6) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrati

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2023 e l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al DM 31/05/2002, mentre il versamento dell'acconto deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente;

6) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Martino Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE

Germano Daniele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2023 al 19.05.2023 ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Secco Laura

DIVENUTA ESECUTIVA, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Germano Daniele